



COMUNE DI CERIGNOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

PROGETTO DEFINITIVO
DI UN PARCO EOLICO
"CERIGNOLA VENETA NORD" ID_VIP: 4047



Redazione: SIT&A srl - Studio di Ingegneria Territorio e Ambiente
Sede legale: via C. Battisti n. 58 - 73100 LECCE - sito web: www.sitea.info e-mail: info@sitea.info

Sede operativa: O. Mazzitelli n. 264 - 70124 BARI Tel./Fax 080/9909280 e-mail: sedebari@sitea.info

Titolo:

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
RICHIESTA dal MATTM (CT VIA-VAS)
lett. prot. CTVA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004025.16-11-2018

All:

Par.1.1

Committente:

VENETA ENERGIA S.r.l.

con sede in Via I. Maggio n. 4 I - 31024 Ormelle (TV) P.I. 03954830281

Codice Identificatore Elaborato

ID_VIP4047_Doc_Integrativa_Par.1.1

Progettazione:

Consulenze e collaborazioni:
geom. D.Ruggiero

SIT&A srl
Studio di Ingegneria Territorio e Ambiente
dott. ing. **Tommaso FARENGA**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
**COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE – VIA E VAS
(R.U. 16-11-2018)**

OGGETTO: [ID_VIP:4047] Istruttoria VIA - Parco eolico Cerignola Veneta NORD nel territorio comunale di Cerignola (FG) della potenza complessiva pari a 50,4 MW. Proponente: Veneta Energia s.r.l. – Richiesta di integrazioni

1.1. motivare come il parco eolico in progettazione si collochi con il divieto di realizzazione di centrali elettriche in genere e la profondità degli scavi a 0,5 metri di cui all'art. 25 delle NTA del PRG

Redatto da: SIT&A srl

- ing. Tommaso Farenga

Consulenze e collaborazioni: ing. Paola Di Lauro

INTEGRAZIONE AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1 PREMESSA

La presente relazione costituisce il riscontro al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale del MATTM e comunicato alla scrivente Società Veneta Energia srl, con il quale il MATTM formalizza alcune richieste di integrazione.

In particolare al punto 1.1 del parere, viene specificato quanto segue:

1. In relazione al quadro programmatico

- 1.1. motivare come il parco eolico in progettazione si collochi con il divieto di realizzazione di centrali elettriche in genere e la profondità degli scavi a 0,5 metri di cui all'art. 25 delle NTA del PRG

Nello Studio di Impatto Ambientale, al quale si rimanda per ogni approfondimento del quadro di riferimento programmatico, era stato evidenziato che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Cerignola è un Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 9/11/1999; lo stesso è stato adeguato successivamente alle modifiche e prescrizioni della Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1314 del 02/08/2003.

È stato inoltre chiarito come il parco eolico ricada interamente in zona agricola E.

Tra le destinazioni d'uso compatibili, sono presenti, tra gli usi legati alla riqualificazione funzionale dell'Agro, gli impianti e attività pubbliche e private di interesse generale e gli impianti tecnologici di interesse pubblico.

Il PRG non definisce una specifica normativa per gli impianti di energie alternative. Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è però incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole.

Le Norme Tecniche di Attuazione del PRG definiscono, coerentemente con la visione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), degli Ambiti territoriali in relazione a riscontrate caratteristiche storiche, archeologiche, naturalistiche, geomorfologiche e idrogeologiche. Tale suddivisione è finalizzata, oltre che all'attuazione degli obiettivi individuati dal PRG per la zona agricola E, alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle specifiche

caratteristiche dell'Ambito.

In questa sede è opportuno evidenziare che il PRG, redatto prima del 2015, tiene conto ed è adeguato alle previsioni del precedente piano paesaggistico (PUTT/P) e non del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato nel 2015. L'analisi e la compatibilità con il PPTR risultano approfonditi in dettaglio nello Studio di Impatto Ambientale e nella Relazione Paesaggistica ai quali si rimanda per ogni approfondimento.

Gli Ambiti territoriali distinti dell'agro sono così caratterizzati e denominati:

1. per ciò che attiene gli assetti storico- insediativi:

- ambiti territoriali di elevato interesse archeologico;
- ambiti territoriali di interesse archeologico;
- ambiti territoriali di appartenenza al sistema dei tracciati storici;
- ambiti territoriali di rispetto urbano;

... omissis ...

Come chiarito nel SIA il parco eolico in progetto ricade in parte in aree di interesse archeologico (per gli aerogeneratori VN01, VN02, VN03, VN04, VN05, VN06, VN07, VN08, VN09, VN111, VN12 e la sottostazione di consegna). Il cavidotto, che corre lungo strade esistenti, ricade in parte in aree di appartenenza al sistema dei tracciati storici: si tratta del tracciato che connette la sottostazione di consegna alla parte settentrionale del parco eolico (cfr. tav. 6b dell'all. SIAALL02B).

Si riporta qui di seguito lo stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione in relazione al quale è stata formulata la richiesta di integrazione.

(ex Art. 25 delle NTA del PRG) Ambiti territoriali di interesse archeologico

Il Piano definisce Ambiti territoriali di interesse archeologico del territorio comunale le aree in cui vi è la potenziale esistenza di reperti e siti, verificata da presenza di itinerari e percorsi storici e protostorici e da fonti letterarie. Gli interventi di modificazione del suolo dovranno essere compatibili con tale caratteristica. Qualsiasi modificazione dell'assetto presente in tali ambiti dovrà essere comunicata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia per il relativo

nulla osta. In particolare non sono autorizzabili le attività incompatibili con gli Ambiti di rilevante interesse archeologico, (ad esclusione dei tracciati ferroviari ed autostradali), riportate all'art. 24 delle NTA stesse, ovvero:

1. ... omissis ...
7. Centrali elettriche in genere;
... omissis ...
11. movimenti di terra eccedenti 0,5 m al di sotto del piano campagna.

Quanto sopra al p.to 7 e al p.to 11 è stato già evidenziato nel SIA. Inoltre si osserva che l'art. 25 delle NTA "Ambiti territoriali di interesse archeologico", parla di potenziale esistenza di reperti e siti. La norma in questione è quindi orientata a garantire la tutela di eventuali beni archeologici ed in mancanza di studi ed indagini è da sostenersi la non compatibilità perché vi sarebbe un rischio di danneggiamento delle emergenze archeologiche. D'altronde l'articolo in questione richiede che "Qualsiasi modificazione dell'assetto presente in tali ambiti dovrà essere comunicata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia per il relativo nulla osta".

Non si esclude dunque la possibilità di realizzare parchi eolici e opere annesse (né possono equipararsi ai parchi eolici le "centrali elettriche in genere", anche perché all'epoca di redazione dello strumento urbanistico, pur essendo in presenza di un approccio più avanzato rispetto alla "obsoleta urbanistica" degli anni settanta, non si prevedeva la realizzazione di impianti eolici. Anche per tale ragione si è pertanto deciso (nel progetto e negli studi redatti) di approfondire nel dettaglio gli studi nel settore archeologico, prevedendo ed attuando una serie di specifiche indagini direttamente sul territorio con sopralluoghi accurati. Nell'analisi del rischio archeologico vengono messe in evidenza le risultanze delle indagini in situ e viene presentata la carta del rischio archeologico. A tale studio si rimanda per tutti i particolari relativi e gli approfondimenti, fermo restando che lo stesso è più in dettaglio presentato nel quadro di riferimento ambientale del SIA.

Pertanto si ritiene che l'incompatibilità con le centrali elettriche in genere e con i movimenti di terra eccedenti 0.5 m al di sotto del piano campagna, sussista in presenza di emergenze di interesse archeologico effettivamente presenti, in quanto ne ostacolerebbero la tutela.

Nel caso della proposta progettuale avanzata, gli studi approfonditi eseguiti hanno con chiarezza evidenziato l'assenza di criticità e l'assenza di beni di rilevanza archeologica e pertanto, previo

nulla osta della competente Soprintendenza, le opere si ritiene possano essere realizzate.

Si osserva ancora che qualora si ritenesse rigorosamente applicabile l'incompatibilità di cui all'osservazione formulata e alla richiesta di integrazioni, si assisterebbe ad una riproposizione dell'art. 24 che invece tratta di ambiti con certezza di presenze archeologiche da tutelare e per la cui tutela sono incompatibili le attività riportate nello stesso art. 24.

Si osserva inoltre che la Società Veneta Energia srl utilizzerà per tutte le fasi di scavo archeologi accreditati presso il MIBAC che cureranno la sorveglianza archeologica delle attività di scavo, in linea con quanto la Soprintendenza prescrive. **Eventuali presenze archeologiche**, attualmente non riscontrate sulla base della valutazione archeologica preventiva svolta nell'area degli aerogeneratori, **saranno quindi tenute in conto attraverso l'adeguato monitoraggio previsto e coinvolgendo archeologi di fiducia della Soprintendenza** nelle aree in cui tale Ente vorrà richiedere controlli e monitoraggi specifici.


Nel prosieguo della presente viene riportato in allegato un parere su tali aspetti, che la Società ha richiesto ad un giurista, l'avv. Fabio Schirone di Bari, in cui vengono esplicitati una serie di approfondimenti per i quali si rimanda all'allegato stesso.

Bari, 12 febbraio 2019

SIT&A S.r.l.
(ing. Tommaso Farenza)


Circular stamp: ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE FARENZA TOMMASO n. 1073

Segue parere avv. Fabio Schirone.



TAV. 6b - Lettura dello strumento urbanistico vigente (PRG) - Vincoli ambientali, idrogeologici, archeologici

1:50 000



Vincoli ambientali, idrogeologici, archeologici

Legenda

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | di elevato interesse archeologico | | Aerogeneratori |
| | di interesse archeologico | | Cavidotto |
| | di appartenenza al sistema dei tracciati storici | | Sottostazione di trasformazione |
| | di rispetto urbano | | Confini Comunali |
| | di interesse biologico naturalistico - zona di rispetto | | |
| | di alimentazione e rispetto delle risorse idriche - fiumi, laghi canali, marane | | |
| | di alimentazione e rispetto delle risorse idriche - pozzi, sorgenti, prese | | |
| | di tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti - area di pertinenza | | |
| | di tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti - area annessa | | |
| | aree instabili o di probabile instabilità | | |
| | Aree vincolate | | Componenti dell'assetto idrogeologico pozzi |
| | Aree vincolate - zona di rispetto | | Componenti dell'assetto idrogeologico sorgenti |
| | Aree di rilevante interesse biologico naturalistico e riserve naturali | | Componenti dell'assetto idrogeologico punti di presa |
| | Componenti dell'assetto idrogeologico fiumi, torrenti, marane, laghi | | confine comunale |
| | | | perimetrazione del centro abitato (D.L. n. 285/1992) |
| | Area SIC "Zone umide della Capitanata" | | Area di ampliamento del SIC "Zone umide della Capitanata" |
| | Area SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti" | | Area di ampliamento del SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti" |



Fabio Schirone

AVVOCATO

Bari, 5 febbraio 2019

Spett.le

Veneta Energia s.r.l.

Via I Maggio n. 4

31024 Ormelle (TV)

P.I. 03954830281

Oggetto: Parere sulla compatibilità del Progetto eolico Cerignola Veneta Nord in relazione agli Ambiti territoriali di interesse archeologico di cui all'art. 25 delle NTA del PRG di Cerignola.

Il sottoscritto avvocato su richiesta della Veneto Energia S.r.l., con sede legale in Omelle TV) alla via 1° Maggio n. 41, in persona del legale rappresentante pro-tempore, esprime il presente parere legale in merito al quesito di cui all'oggetto

Premesso che

-In data 19.04.2018 la società Veneta Energia s.r.l. depositava presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare lo studio di Valutazione di impatto ambientale relativo a un progetto per la realizzazione di un impianto eolico da ubicarsi nel comune di Cerignola per una potenza complessiva di 50,4 MW;

- In data 26.11.2018 perveniva alla Veneta Energia una richiesta di chiarimenti e approfondimenti, a seguito delle attività di analisi e valutazione della documentazione presentata.

Parte narrativa del parere

La proposta progettuale di cui trattasi è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione industriale di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 12 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW, da

Fabio Schirone

AVVOCATO

realizzarsi all'interno dei limiti amministrativi del Comune di Cerignola (FG), per una potenza elettrica complessiva pari a 50,4 MW.

L'impianto eolico e le relative opere accessorie per la connessione elettrica alla RTN ricadono in aree classificate agricole E dagli strumenti urbanistici vigenti per il Comune di Cerignola, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., il quale dispone ai sensi dell'art. 12 che: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e C), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".

Gli impianti di cui alla lett. c) di cui sopra sono quelli "alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera B)" (cioè gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili tra le quali si annovera la fonte eolica).

Il parco eolico in progetto ricade, inoltre, in aree definite dal PRG di Cerignola: "Ambiti territoriali di interesse archeologico".

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cerignola, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 09.11.1999, adeguato alle modifiche e prescrizioni della Delibera di Giunta Regionale n. 1314 del 02.08.2003 ed approvato in via definitiva con la Delibera di Giunta Regionale n. 1482 del 05.10.2004, pubblicata sul B.U.R.P. n. 123 del 20.10.2004, all'art. 25 delle NTA definisce "Ambiti territoriali di interesse archeologico" del territorio comunale le aree in cui vi è la potenziale esistenza di reperti e siti, verificata da presenza di itinerari e percorsi storici e preistorici e da fonti letterarie.

Gli interventi di modificazione del suolo dovranno essere compatibili con tale caratteristica.

Qualsiasi modificazione dell'assetto presente in tali ambiti dovrà essere comunicata alla Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia per il relativo nulla osta. In particolare non sono autorizzabili le attività incompatibili con gli ambiti di rilevante interesse archeologico, (ad esclusione dei tracciati ferroviari ed autostradali) tra cui le centrali elettriche in genere.

Fabio Schirone

AVVOCATO

Per quanto riguarda la possibilità di realizzare l'impianto in una zona compresa appunto nell'Ambito Territoriale di Interesse Archeologico così definita dal PRG di Cerignola, giova evidenziare che la macro area perimetrata dal PRG e indicata come "Ambito di Interesse archeologico" non è prevista né tra gli elementi tutelati dal PPTR, né tra le aree escluse dalla realizzazione di impianti eolici ai sensi del Regolamento Regionale 24/2010, né tantomeno risulta, che esista alcun vincolo di legge su tale area.

Parte normativa del parere

Preliminarmente giova evidenziare che nell'ordinamento giuridico italiano vige il principio della gerarchia delle fonti, la quale sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può porsi in contrasto con una norma contenuta in una fonte di grado superiore; nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore.

In tema di "governo del territorio", di cui all'art. 117 della Costituzione, la Regione Puglia, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio; persegue, inoltre, gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici, e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile del territorio.

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, successivamente modificato con i D. Lgs. nn. 156 e 157 del 2006 e n. 97/2008, all'art. 135 prevede che: "le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'art. 143, sottopongono a specifica normativa d'uso, il territorio approvando piani paesaggistici ovvero Piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".

La Regione Puglia, pertanto, in attuazione della L.R. n 20 del 7 ottobre 2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D. Lgs. N. 42 del 22 gennaio 2004, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, ha approvato il

Fabio Schirone

AVVOCATO

PPTR, acronimo di Piano Paesaggistico Territoriale, attraverso cui realizza l'integrazione del paesaggio nelle politiche urbanistiche, di pianificazione del territorio ed in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Nelle norme Tecniche di Attuazione, Titolo I, Disposizioni Generali, Capo I all'art.1 (Principi e Finalità) si legge: "Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20 e del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006 n. 14".

Ancora all'art. 2: "Il PPTR, in attuazione dell'intesa interistuzionale sottoscritta ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Codice, disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi della Puglia, non solo quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli che ne riconosce le caratteristiche paesaggistiche, gli aspetti ed i caratteri peculiari derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni e ne delimita i relativi ambiti ai sensi dell'art. 135 del Codice.

In particolare il PPTR comprende conformemente alle disposizioni del Codice:

a) la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;

Fabio Schirone

AVVOCATO

-
- b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1 del Codice;
 - c) la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
 - d) la individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, da ora in poi denominati ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134 del Codice, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
 - e) l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il PPTR detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
 - f) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
 - g) Omissis.....
 - h) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
 - i) Omissis.....
 - j) le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore.

Inoltre: "In attuazione dell'art. 135, comma 1 del Codice, il PPTR sottopone a specifica normativa d'uso il territorio regionale e i beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b) e c) del codice nelle forme ivi previste.

Infine all'art. 4 comma 2: "Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Codice le previsioni del PPTR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, della città

Fabio Schirone

AVVOCATO

metropolitana e delle province e non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico; inoltre essi sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelle degli enti gestori delle aree naturali protette, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 4, delle presenti norme”.

Alla luce di quanto sopra, e dall'insieme delle disposizioni contenute nel Codice, il Piano Paesaggistico Regionale (PPTR) assume un ruolo di tutto rilievo, per i compiti che gli sono stati attribuiti e per il ruolo prevalente che esso viene ad assumere nei confronti di tutti gli altri atti di pianificazione urbanistica eventualmente difformi, compresi gli atti degli enti gestori delle aree naturali protette, nonché vincolante per gli interventi settoriali, così come statuito dal Codice il quale definisce le previsioni dei piani paesaggistici: “cogenti per gli strumenti urbanistici, immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli stessi, vincolanti per gli interventi settoriali”.

In tema di localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti occorre muovere da una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale (caratterizzato, quest'ultimo, da ricorrenti interventi della Corte Costituzionale).

Il punto di riferimento è costituito dall'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), che dopo aver stabilito, al comma 3, che “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del

Via Don Guarella, 15/G – 70124 BARI (Italy)

Tel. +39 0805613130 – Fax +39 0805691539 – Mob. +39 3357011884

e-mail: fabio.schirone@studioschirone.it – PEC: avv.fabioschirone@legalmail.it

Fabio Schirone

AVVOCATO

paesaggio, e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico...”-al comma 4 soggiunge che “l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato ...” al comma 10 prevede “In conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”.

Il D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) nell’allegato 3 detta i criteri per le individuazioni di aree non idonee, stabilendo che:

“L’individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a) l’individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;
- b) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
- c) ai sensi dell’art. 12, comma 7 le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;

Fabio Schirone

AVVOCATO

d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela.

Come ha più volte chiarito la Corte Costituzionale, in particolare con le pronunce relative alla valutazione di costituzionalità di norme legislative della Regione Sardegna, che avevano per oggetto la disciplina della localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e, in specie degli impianti eolici, il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (e in particolare nel comma 10, fondato come sopra detto sull'approvazione in conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle regioni del potere di "procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti") è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", e, nel contempo costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (cfr. sentenze n. 275/2011; n. 224/2012).

La Corte ha ulteriormente precisato come la "ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea... Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse".

Parte motiva del parere

Dall'esposizione e dalle osservazioni sopra svolte emerge che nel sistema descritto dal d. lgs. n. 387/2003 (e dall'art. 12 in specie), interpretato alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, non è ravvisabile una funzione autonoma del Comune in materia di localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili. Il tema, infatti, è attratto nell'ambito della competenza regionale finalizzata all'individuazione dei siti non idonei alla localizzazione dei predetti

Fabio Schirone

AVVOCATO

impianti, escludendo conseguentemente la possibilità per il Comune di utilizzare lo strumento urbanistico generale per condizionare tali profili.

Soluzione che trova una ulteriore conferma anche in quanto previsto dal succitato art. 12, comma , nella parte in cui dispone che l'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico", il che non può avere altro significato se non quello di rendere irrilevanti eventuali norme urbanistiche o norme tecniche di attuazione contrastanti con le scelte di localizzazione effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione unica e, conseguentemente, esclude una competenza del comune in punto di localizzazione di detti impianti.

In sintesi nel sistema normativo delineato dal legislatore nazionale in attuazione della direttiva europea 2001/77/CE, il quale a sua volta va ricordato alla cornice costituzionale (cfr. art. 117 Cost. anche per l'obbligo di conformarsi ai vincoli comunitari ed internazionali), come interpretato da plurime decisioni della Corte Costituzionale (cfr. ex multis Corte Cost. 30 gennaio 2014 n. 13), non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti eolici, tali da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di siti non idonei sia pure formalmente nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica.

Peraltro anche nell'ambito del riparto di competenze normative tra Stato e Regioni delineato dall'art. 117 Cost. per effetto dell'interferenza della materia della "produzione energia" con materie attratte alla competenza esclusiva statale (prima fra tutte quella "ambientale" ex art. 117 Cost. co. 2 lett. e), ma anche "concorrente" e dei vincoli imposti dall'ordinamento comunitario e dagli impegni internazionali, la potestà normativa primaria e secondaria delle regioni subisce in concreto, stringenti limiti.

Infine nell'ambito della potestà accordata alle regioni per la individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti da fonte rinnovabili la Regione Puglia in data 30 dicembre 2010 ha emanato il Regolamento regionale n. 24 pubblicato sul BURP in data 31.12.2010, regolamento attuativo del D.M.

Fabio Schirone

AVVOCATO

10/09/2010, con il quale individua le aree e i siti potenzialmente non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio pugliese.

Nel documento sono individuate le zone soggette a qualsiasi tipo di vincolo tra cui anche le zone archeologiche, in cui non vi è alcun riferimento agli "Ambiti territoriali di interesse archeologico" di cui all'art. 25 delle NTA del PRG di Cerignola.

Le aree non idonee sono state individuate attraverso una puntuale ricognizione di tutte le disposizioni che tutelano l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, le tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità e il paesaggio rurale. Il tutto dettagliato nei tre allegati del regolamento: nel primo sono indicati i principali riferimenti normativi che determinano la non idoneità delle aree, l'allegato 2 contiene una classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte, potenza e tipo di connessione elaborata sulla base delle linee guida nazionali, l'allegato 3 indica nel dettaglio le aree e i siti dove non è consentita la localizzazione di specifiche tipologie di impianti a loro volta indicati.

Alla luce di tutto quanto sopra si evince che:

- nel rispetto della gerarchia delle fonti regolanti la disciplina di pianificazione del territorio, non può porsi in dubbio la prevalenza del PPTR sul PRG di Cerignola;
- la regione Puglia nell'ambito dei suoi poteri non ha ritenuto sottoporre ad alcun vincolo le aree qualificate come "Ambiti territoriali di interesse archeologico" di cui all'art. 25 delle NTA del PRG di Cerignola.

Si ritiene, pertanto, non applicabile la previsione di cui all'art. 25 delle NTA del PRG di Cerignola; ne consegue la piena compatibilità della localizzazione dell'impianto eolico di cui trattasi nell'area all'uopo individuata.

Quanto precede risulta assorbente rispetto alle altre questioni attinenti gli aspetti relativi agli scavi di cui al citato articolo 25 delle NTA del PRG di Cerignola. Sul punto, la scrivente difesa si riporta integralmente a quanto dedotto nella relazione tecnico-urbanistica (depositata in atti) dall'Ing. Tommaso Farenga, massimo esperto in materia, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta nella parte di

Fabio Schirone


AVVOCATO

interesse, e le cui conclusioni confermano e corroborano la bontà delle deduzioni dello scrivente come sopra riportate.

In tal senso è il mio parere.

Distinti saluti

Avv. Fabio Schirone



Via Don Guanella, 15/G – 70124 BARI (Italy)
Tel. +39 0805613130 – Fax +39 0805691539 – Mob. +39 3357011884
e-mail: fabio.schirone@studioschirone.it – PEC: avv.fabioschirone@legalmail.it